



Tribunale di Cassino

Presidenza - P.zza labriola n. 10 - 03043 Cassino (FR) c.f. 81004340600

☎ 0776/32091 🌐 www.tribunalecassino.it ✉ tribunale.cassino@giustizia.it

Prot. n° 1220

Decreto di nomina del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Cassino (FR), ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.P.R. n.137/2012 e dell'art. 3 del relativo Regolamento

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

VISTI

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, recante "*Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*", ed in particolare l'art. 12, comma 1, lett. m-bis), il quale attribuisce al Consiglio dell'Ordine la funzione di promuovere l'azione disciplinare nonché di formulare proposte per la costituzione dei Consigli di Disciplina;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante Regolamento concernente la riforma degli ordinamenti professionali e, in particolare, l'art. 8, comma 3, ai sensi del quale: "*I componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'Ordine o Collegio, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposto dal Consiglio dell'Ordine o Collegio*".
- il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Ministero della Giustizia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero in data 15 maggio 2013 e, in particolare, l'art. 3, che disciplina la composizione e le modalità di nomina dei Consigli di Disciplina territoriali;
- il citato art. 3 del predetto Regolamento, il quale stabilisce che il Consiglio di Disciplina territoriale è composto da un numero di membri effettivi pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'Ordine o Collegio territoriali presso cui sono istituiti, oltre a cinque membri supplenti; che la nomina dei componenti è effettuata dal Presidente del Tribunale sulla base di un elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine, contenente un numero di candidati pari al doppio dei componenti da designare,



selezionati tra coloro che abbiano presentato apposita candidatura corredata da *curriculum vitae* e dalle dichiarazioni previste dai commi 5 e 8 del medesimo articolo. In caso di candidature insufficienti o mancanti, il Consiglio dell'Ordine può integrare l'elenco con ulteriori nominativi individuati autonomamente, anche tra soggetti non iscritti all'Albo, quali magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in quiescenza, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Resta, in ogni caso, ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale e quella di componente del corrispondente Consiglio di Disciplina territoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento;

- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l'art. 31-*terdecies*, recante disposizioni in materia di funzionamento degli organi collegiali degli ordini professionali;
- l'Informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 29/2026 dell'11 febbraio 2026, la quale richiama il rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella formazione dell'elenco dei candidati, stabilendo che deve essere assicurata l'alternanza di genere nelle prime posizioni dell'elenco nonché la riserva di almeno due quinti dei posti al genere meno rappresentato;

PREMESSO CHE in data 23 marzo 2026 è pervenuta, a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino, la proposta recante l'elenco dei candidati per la nomina del Consiglio di Disciplina territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale è attribuita al Presidente del Tribunale, nell'ambito dei nominativi trasmessi dal Consiglio dell'Ordine;
- tale potere, pur connotato da discrezionalità, deve essere esercitato nel rispetto dei criteri di imparzialità, buon andamento e adeguatezza dell'azione amministrativa;
- l'elenco dei candidati trasmesso dal Consiglio dell'Ordine è stato oggetto di valutazione comparativa, con riferimento ai seguenti parametri:
 - anzianità di iscrizione all'Albo, quale indice di consolidata esperienza professionale e maturità;
 - esperienza maturata in ambito disciplinare o in attività assimilabili (quali partecipazione a precedenti Consigli di disciplina, collegi arbitrali etc.), ritenuta elemento qualificante ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni;
 - competenza tecnico-giuridica, con particolare riguardo alla conoscenza della materia relativa alla valutazione di aziende;
 - equilibrio complessivo nella composizione del collegio, al fine di assicurare adeguata rappresentatività di esperienze e profili professionali;

CONSIDERATO che nella selezione dei componenti si è ritenuto di privilegiare una composizione equilibrata dell'organo, volta a coniugare comprovata esperienza e anzianità professionale, quali

elementi di autorevolezza e uniformità interpretativa, con specifiche competenze in ambito ordinistico e disciplinare, funzionali a garantire efficienza e continuità operativa. È stata inoltre assicurata un'adeguata pluralità di profili professionali, così da consentire una più completa valutazione delle fattispecie, nel rispetto del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

RITENUTO

- che i nominativi individuati risultano, all'esito della valutazione comparativa, i più idonei ad assicurare il corretto, imparziale ed efficiente esercizio della funzione disciplinare e che, pertanto, sussistono i presupposti per procedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Disciplina territoriale;
- di dover procedere alla nomina del Consiglio di Disciplina territoriale per il quadriennio 2026–2030, ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.P.R. n.137/2012 e dell'art. 3 del relativo Regolamento;

DECRETA

È costituito il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino nella seguente composizione:

Componenti effettivi:

1. Dott. TAGLIONE MAURIZIO
2. Dott. IANNONE FRANCO
3. Dott. DE PAOLA ALESSANDRO
4. Dott.ssa PERSICHETTI MIRELLA
5. Dott. ZAPPULLA GIUSEPPE
6. Dott. LANNA ANTONIO
7. Dott. TESTA ERNESTO
8. Dott.ssa DE DONATIS FLORIANA
9. Dott.ssa DI NUZZO GLORIA
10. Dott.ssa SATIRIO MAFALDA
11. Dott. MONACO SALVATORE

Componenti supplenti:

1. Dott. CARDI ALFREDO
2. Dott. PALMACCIO MAURIZIO
3. Dott.ssa TURCHETTA ANNA
4. Dott.ssa MAGLIOCCHETTI ELEONORA
5. Dott. BRUNO LUCA

Il Consiglio di Disciplina resta in carica per la durata corrispondente al Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.




Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, esercitando le funzioni disciplinari previste dalla legge.

La ripartizione in Collegi di Disciplina e l'individuazione del Presidente e del Segretario avverranno secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Il presente decreto è comunicato all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino per gli adempimenti conseguenti.

Cassino, 31/03/2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Lucio ASCHEUTINO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lucio Ascheutino', written over the printed name.